

REGOLAMENTO

PER LA

CONGREGAZIONE CONSORZIALE, O CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DEL CIRCONDARIO IDRAULICO

INTERPROVINCIALE

DENOMINATO

RIOLO E CALCARATA



BOLOGNA

Regia Tipografia

1881

Il Circondario Riolo e Calcarata confina a levante, e in poca parte ad ostro col Canale Navile; a ponente e tramontana col fiume Reno, e per la residual parte di ostro col Canale derivato dal detto fiume a Casalecchio e colla strada di Sant' Isaia: perciò si estende anche su terreni compresi nella provincia di Ferrara.

Questo Regolamento per la Congregazione consorziale, o Consiglio di amministrazione di un tal Circondario è il risultamento della riforma del vecchio, deliberata dall' Assemblea generale degl' interessati nella sua convocazione del 5 Ottobre 1875, a senso di quanto prescrive l' Art. 116 della Legge sulle Opere pubbliche 20 Marzo 1865. Allegato F; deliberazione sulla quale poscia, secondochè dispongono gli Art. 110 e 117 della Legge suddetta, — trattandosi di un Consorzio interprovinciale — hanno manifestato parere favorevole i due Consigli Provinciali di Bologna e di Ferrara, il primo il 28 Novembre 1876 e l' altro il 5 Maggio 1879.

In esso Regolamento si è avuto ragione anche di quelle varianti che dai detti Consigli Provinciali furono

01032 101502407
ED
STAMP. BOVEIA
ANCOLOE

*suggerite, e che sono poscia state adottate dalla stessa
Assemblea generale degl' interessati nella sua convoca-
zione del 6 Luglio 1880; intorno alla quale deli-
berazione ha interloquuto favorevolmente, il Consiglio
Provinciale di Bologna il 28 Settembre di detto anno.
Vi si sono poi anche introdotte le modificazioni suggerite
dal Ministero de' lavori pubblici agli Art. 5 e 32 del
Regolamento stesso: modificazioni accettate dalla Congre-
gazione nella seduta del 15 Febbraio 1881, e ricono-
sciute opportune anche dalle Deputazioni provinciali così
di Bologna, come di Ferrara; quanto alla prima il 22
Marzo 1881, e rispetto all' altra il 26 successivo Aprile;
il che tutto infine, a forma del citato Art. 110 della ri-
petuta Legge, è stato approvato definitivamente dal detto
Ministero de' lavori pubblici con Decreto N. $\frac{62,582}{4278}$ in data
23 Agosto 1881.*

REGOLAMENTO

PER LA

CONGREGAZIONE CONSORZIALE O CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CIRCONDARIO

RIOLO E CALCARATA



TITOLO I.

Organizzazione dell' Amministrazione del Consorzio



CAPO 1.º

Dell' Assemblea generale degl' Interessati.

1.º Il Consorzio è costituito da tutti i possidenti del Circondario, interessati in qualcuno degli Scoli consorziali compresi nel medesimo.

2.º L'Assemblea generale di detti possidenti si raduna in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio per

a) l'esame e l'approvazione del Bilancio consuntivo del precedente Esercizio;

b) la nomina della Congregazione, o Consiglio di amministrazione, o la parziale rinnovazione della medesima quando ne scada il turno;

c) il completamento con apposite nomine della detta Congregazione, o Consiglio di amministrazione, casochè nel corso dell'anno precedente vi fosse avvenuta una qualche mancanza;

d) la nomina, quando lo creda, di un Consiglio di Delegati, da chiamarsi in sua vece nel corso dell'anno susseguente, in quei casi in cui, secondo la legge, rendesi l'intervento dell'Assemblea necessario.

Accadendo tale nomina, l'Assemblea determinerà l'estensione del mandato conferito al Consiglio dei Delegati.

Si raduna altresì nel mese di settembre per l'approvazione del Bilancio preventivo, ogni qualvolta non abbia a ciò esplicitamente incaricato il Consiglio dei Delegati.

3.° Tutte le dette nomine vengono fatte per ischede ed a maggioranza relativa; e i nominati entrano in carica tostochè le deliberazioni sieno state rese esecutive.

4.° L'Assemblea generale degl'interessati, o il Consiglio dei Delegati, se ne è stata fatta la nomina, può essere convocata straordinariamente dalla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione quando questo ne trovi la necessità. In ogni caso l'Assemblea generale sarà convocata straordinariamente quando ne facciano richiesta gl'interessati, in numero non minore di cinquanta, i quali, presi insieme, paghino un quinto almeno delle imposizioni annue consorziali.

5.° Le adunanze dell'Assemblea riguardanti le elezioni generali e l'approvazione del Consuntivo, sono presiedute da quell'individuo che dall'Assemblea medesima sarà per essere eletto a un tale ufficio; elezione da farsi per mezzo di schede segrete. Tutte le altre adunanze dell'Assemblea stessa saranno presiedute dal Presidente, o in mancanza di questo, dal Vice-Presidente della Congregazione, o Consiglio d'amministrazione; il quale, nei casi delle elezioni generali e della approvazione del Consuntivo, presiederà l'ufficio provvisorio composto del medesimo e di due degl'interessati presenti, da lui invitati a disimpegnare l'incarico di Verificatori.

6.° Le convocazioni dell'Assemblea devono farsi per mezzo di Avviso a stampa, da pubblicarsi, a cura dei Sindaci comunali, nei centri più popolati di tutti i Comuni in cui si estende il Circondario, e nel Capo-luogo della Provincia dove ha sede la Congregazione, o Consiglio d'amministrazione; e da inserirsi, almeno per estratto, nel Giornale ufficiale delle due provincie di Bologna e di Ferrara.

7.° Se, dietro la prima chiamata, non concorra la maggioranza degl'interessati, si procede a una seconda convocazione col metodo medesimo; nella quale le deliberazioni, prese a maggioranza di voti, saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.° In dette Assemblee i possidenti interessati potranno farsi rappresentare da persona munita di procura a forma di legge; con avvertenza che un Mandatario non potrà disporre che di un solo voto, qualunque sia il numero delle persone, per le quali giustificherà di essere intervenuto.

CAPO 2.°

Del Consiglio dei Delegati.

9.° Il Consiglio dei Delegati, ove sia nominato, sarà composto di dodici individui presi dal novero degl'interessati; e sarà convocato per mezzo di avviso a domicilio, in via ordinaria una volta l'anno in settembre per discutere ed approvare a maggioranza di voti, in concorso della Congregazione ordinaria, il Preventivo del Consorzio, quando vi sia stato esplicitamente autorizzato dall'Assemblea generale come all'art. 2.°; e in via straordinaria al verificarsi di quei casi non contemplati precedentemente, in cui, per disposizione di legge, occorresse l'intervento dell'Assemblea generale degli interessati.

10.° Tale Consiglio, in caso, sarà costituito annualmente dall'Assemblea generale, nella sua convocazione ordinaria del maggio, di cui all'art. 2.°

11.° L'Adunanza del Consiglio dei Delegati verrà presieduta dal più anziano di età, e non sarà valida se non vi concorra la maggioranza de' suoi componenti: le sue deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti.

CAPO 3.º

Del Consiglio di amministrazione.

12.º La Congregazione, o Consiglio d'amministrazione è composto di nove individui presi dal numero degl'interessati.

13.º Non può far parte di detta Congregazione, o Consiglio di amministrazione un individuo appartenente all'amministrazione di un altro Consorzio che sia con questo in permanente opposizione d'interessi; e quando ciò si verificasse, il nuovo eletto dovrebbe optare fra le due amministrazioni.

14.º I componenti la Congregazione, o Consiglio di amministrazione non possono farsi sostituire da altri, essendo l'incarico onninamente personale. Si eccettuano le Rappresentanze Amministrative legittimamente costituite e riconosciute, qualora dall'Assemblea degl'Interessati venissero elette; essendo data facoltà a queste di farsi rappresentare in tali corpi da uno de' loro componenti a loro scelta; però stabilmente, e fintantochè l'individuo a tal uopo destinato appartenga a quell'Amministrazione; salvo l'effetto della rinnovazione, di cui all'articolo susseguente.

15.º La Congregazione, o Consiglio d'amministrazione viene rinnovata completamente in quattro bienni colla nomina di due nuovi membri alla fine di ognuno dei tre primi bienni, e di tre nel quarto. Escono per turno i membri più anziani (che nei tre primi bienni dalle elezioni generali dovranno essere designati dalla sorte) ma possono essere rieletti; e in tal caso rientrano come membri nuovi.

16.º Le dette rinnovazioni parziali hanno luogo del pari in Assemblea generale degl'Interessati, come all'art. 2.º

17.º Se qualcuno de' componenti la Congregazione, o Consiglio d'amministrazione prende domicilio fuori dello Stato, perde una tale qualifica.

18.º Accadendo una vacanza, sia pel motivo di cui all'articolo antecedente, sia per rinunzia, per cessazione d'interessenza, per morte, o per altro qualsiasi motivo, provvede l'Assemblea generale degl'Interessati nell'ordinaria sua con-

vocazione del maggio, colla nomina di un altro degli aventi interesse; il quale andrà ad occupare il posto rimasto vacante, acquistando il grado di anzianità che competeva al cessato membro.

19.° La presidenza della Congregazione, o Consiglio d'amministrazione si esercita per un anno in turno da ciascuno de' suoi componenti: turno regolato dal maggior grado di anzianità. In caso di elezione generale, l'anzianità si desume dal maggior numero de' voti ottenuti all'atto della nomina; e a parità di voti, sarà preferito il più anziano di età.

20.° L'individuo che per turno d'anzianità determinato come all'articolo precedente, viene appresso al Presidente, ha la qualifica di Vice-Presidente, e sostituisce il primo in caso di sua assenza, o mancanza.

21.° Se la sostituzione eventuale, di cui all'art. 18.°, riguarda il Presidente, o il Vice-Presidente, le funzioni relative sono esercitate da quello dei componenti la Congregazione, che per grado d'anzianità, viene appresso al nuovo nominato.

22.° È ufficio del Presidente di fare eseguire le deliberazioni della Congregazione, o Consiglio d'amministrazione; di dar corso agli affari ordinari, e d'invigilare sugli impiegati. Ove ne trovi il bisogno, ha facoltà di convocare la Congregazione, o Consiglio d'amministrazione straordinariamente, indicandone nell'invito il motivo; e in caso d'urgenza potrà anche ordinare provvedimenti immediati, con obbligo però di dar parte alla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione nella prima seduta di quanto avrà operato.

23.° La Congregazione, o Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza di voti fra i presenti; e le sue adunanze non sono legali se non vi intervengano almeno quattro de' suoi componenti.

CAPO 4.°

Incombenze del Consiglio di amministrazione.

24.° La Congregazione, o Consiglio d'amministrazione cura il mantenimento di tutti i condotti di scolo che sono

compresi nel Circondario, e che hanno la qualifica di consorziali; i quali sono i seguenti, e cioè:

Bisana.	Fossa Storta.
Bisanello.	Fossazza di Santa Viola.
Calcarata.	Fossetta Maggiore.
Canalazzo.	Fossetta Minore.
Canale di Gandazzolo.	Fosso superiore della
Canaletta di Casadio.	strada Flaminia.
Cà-rossa inferiore.	Galerano.
Cà-rossa superiore.	Raveda.
Crevenzosa bassa.	Ravedello dell' Olmo.
Crevenzosa delle bonifi-	Ravedello di Rubizzano.
cazioni e suo influente.	Renello.
Fossa di Bondanello.	Riolo.
Fossa Comune coi suoi	Riolo e Calcarata uniti.
rami inferiore e superiore.	Scolo della Volta.
Fossa Fiumana.	Scolo del Poggetto.
Fossa Gramigna.	Scolo di Sant' Alberto.
Fossa Quadra.	Seorsuro.

25.° Propone in occasione dei Bilanci il numero, la qualità e lo stipendio degl' Impiegati di cui riconosce il bisogno, tanto pel servizio interno, quanto per la custodia e vigilanza esterna locale: ed a Bilancio approvato, procede alle nomine occorrenti, non senza farsi dare le debite guarentigie da quelli, pei quali trovasse necessaria una tale cautela.

Si giova pure dell' opera di un Ingegnere idraulico a sua scelta.

Gli obblighi di tali dipendenti risulteranno da appositi Capitolati.

26.° La detta Congregazione, o Consiglio d' amministrazione si raduna in via ordinaria due volte il mese, salvo le adunanze straordinarie, a cui potesse essere invitata dal Presidente, come all' art. 22.°

27.° Se taluno de' componenti la Congregazione, o Consiglio di amministrazione non intervenga a sei adunanze con-

secutive senza che di tale mancanza sia nota e giustificata la cagione, si ritiene come dimissionario, e si provvede a quel posto vacante nei modi indicati all' art. 18.°

28.° La Congregazione, o Consiglio di amministrazione forma ogni anno il Preventivo degl' impegni da incontrarsi nel venturo esercizio, tanto per l' esecuzione de' lavori, quanto per le spese d' amministrazione e ministero; e nel mese di settembre convoca l' Assemblea generale degl' interessati, oppure il Consiglio dei Delegati, quante volte sia stato nominato ed investito delle relative facoltà, come all' art. 2.°, per sottoporlo alla sua approvazione.

29.° Compito l' esercizio di un anno, forma il corrispondente Bilancio consuntivo posto a confronto col Preventivo; e pubblicatolo per quindici giorni nei modi indicati all' art. 6.°, convoca, entro il mese di maggio, l' Assemblea generale degli Interessati per la relativa sua deliberazione, e come all' art. 2.°

30.° La Congregazione, o Consiglio d' amministrazione dispone dei fondi esistenti presso il suo Cassiere per mezzo di Mandati firmati dal Presidente, da un altro de' suoi Membri, non che dal Segretario e dal Contabile della medesima.

31.° Di tali fondi non può disporre se non pei titoli espressamente contemplati nei Preventivi. Verificandosi però l' urgenza di lavori per impedire, o riparare guasti imprevisti, potrà ordinarne l' esecuzione, valendosi per le spese relative del fondo di riserva; ed anche, per insufficienza di esso, stornando fondi destinati ad altro uso. In quest' ultimo caso però introdurrà di nuovo nel Preventivo venturo i fondi pei titoli rimasti così allo scoperto.

32.° Le deliberazioni dell' Assemblea generale, o del Consiglio dei Delegati, ove sia nominato, o della Congregazione, o Consiglio di amministrazione che, secondo gli antecedenti speciali Statuti e Regolamenti, e secondo la consuetudine, erano soggette alla sanzione del Preside della provincia di Bologna, continueranno ad esserlo anche in avvenire a termini dell' art. 118 della legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865 All. F.

TITOLO II.

Opere consorziali, e discipline relative

CAPO I.º

Lavori e spese consorziali, e mezzi che vi provvedono.

33.º I lavori ordinari di mantenimento, tanto riguardo allo Scolo recipiente d'interesse comune, quanto in ordine agli Scoli influenti di qualunque classe, si eseguiranno a carico generale di tutto il comprensorio tributario del detto Scolo recipiente, ripartendo le spese sugl'interessati secondo i gradi d'interessenza, che risultano da apposito Campione.

34.º Quando però si tratti di lavori fuori dell'ordinario, ossia di sistemazioni riguardanti uno Scolo influente, la spesa relativa dovrà essere caricata a quegli speciali interessati che ne sentono il vantaggio: ripartita questa pure fra di essi secondo i diversi gradi d'interessenza che saranno fissati in un Campione speciale.

35.º Qualsivoglia lavoro consorziale, sia che riguardi l'utile generale, sia che si riferisca a un utile parziale e subalterno, viene eseguito o in economia, o per mezzo di contratto. In quest'ultimo caso, il contratto potrà essere stabilito per asta pubblica, per licitazione privata, od anche per trattative personali, secondochè la Congregazione, o Consiglio di amministrazione troverà più opportuno.

36.º Alle spese qualunque da sostenersi dalla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione provvedono: 1.º i redditi delle pertinenze consorziali, 2.º i prodotti delle ammende o delle obblazioni, qualora vi si faccia luogo, 3.º e principalmente i proventi delle tasse, o quote di contributo, da attivarsi a carico degl'interessati in relazione ai Preventivi deliberati come all'art. 28.º, ed all'appoggio dei Campioni, di cui al susseguente art. 37.º

37.° I riparti delle dette tasse, o quote di contributo si fanno sulla base della imposta fondiaria, e secondo la classificazione determinata dagli appositi Campioni, per ordine ed in ragione dell'interesse diverso che possono avere i possidenti nell'esecuzione dei lavori consorziali, a termini dell'art. 105.° della Legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865, Alleg. F.

38.° Dovendosi formare Campioni nuovi, sia in sostituzione degli esistenti, che abbisognassero di essere riformati; sia per un nuovo interesse consorziale che sorgesse permanente, od anche solo temporaneo, prima di essere attivati, saranno da porsi in pubblicazione nei modi indicati all'art. 6.°, affine di dar luogo ai reclami di quelli che se ne ritenessero indebitamente, od eccessivamente gravati; e lasciato campo alla presentazione di tali reclami col tenere esposti al pubblico i nuovi Campioni per due mesi; si convoca dalla Congregazione, o Consiglio di amministrazione, l'Assemblea generale degl'Interessati, od il Consiglio dei Delegati nel caso previsto all'art. 2.°, per l'esame così dei detti nuovi Campioni, come dei reclami che su di essi fossero stati prodotti, e per le sue deliberazioni.

39.° I Ruoli per l'esigenza delle tasse, o quote di contributo sono formati in appoggio alle risultanze dei Campioni, e devono portare la firma di chi ha l'incarico dei relativi riparti; quella del Presidente e di altri due Membri della Congregazione, o Consiglio d'amministrazione; non che il *visto* del R. Prefetto a termini della vigente Legge sulla riscossione delle imposte. Così legalizzati, si procede all'esazione colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.

40.° La riscossione delle Tasse di cui all'antecedente articolo viene affidata dalla Congregazione, o Consiglio di amministrazione a seconda dei casi, ad uno, o più Esattori; i quali dovranno prestare idonea cauzione, ed assumere l'obbligo del non iscosso per iscosso, col corrispettivo proporzionato all'ammontare ed alla importanza dell'esigenza loro commessa. Le somme date ad essi in iscosso dovranno essere versate nella Cassa della Congregazione, o Consiglio di amministrazione non più tardi della fine del mese, in cui avrà luogo l'esazione.

CAPO 2.º

Manutenzione e Custodia dei Canali di scolo.

41.º Tutti gli Scoli consorziali devono essere conservati nella conveniente larghezza, e mantenuti alla profondità e cadente, che risulta dal Profilo di livellazione, all'appoggio del quale se n'è fatta l'ultima sistemazione.

42.º Gli argini di detti Scoli e gli altri traversagni che fossero consorziali saranno mantenuti nelle stabilite altezze e grossezze.

43.º Tutti i così detti manufatti consorziali, come chiaviche, botti sotterranee, ponti-canali ecc., devono essere conservati in buono stato.

44.º Le chiaviche di sbocco dei detti Scoli sono da mantenersi fornite degli ordegni necessari per la più comoda manovra delle paratoie e travate; ed eziandio di quei materiali che potessero occorrere per fortificarle in tempo di piena. Tali chiaviche, in tutto che interessa la difesa della linea arginata de' fiumi e torrenti, sono sotto la sorveglianza degl'Ingegneri di quella Autorità che è preposta a questi ultimi.

45.º Gli Scoli consorziali devono essere ripuliti almeno due volte l'anno dalle erbe formatesi nei loro alvei; ed agli argini dei medesimi (e così pure agli argini traversagni consorziali) sarà fatta la guardia in tempo di piena; e ciò per mezzo dei Custodi, Sotto-custodi ed altri, al bisogno, sotto la direzione dell'Ingegnere, giusta le istruzioni, di cui i detti Custodi saranno muniti dalla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione per mezzo di apposito Regolamento.

46.º È obbligo dell'Ingegnere della Congregazione, o Consiglio di amministrazione di esibirle ogni anno il Preventivo de' lavori e delle spese che giudica necessarie pel mantenimento degli Scoli; e ciò in tempo debito, per gli effetti, di che all'art. 28.º

CAPO 3.º

Nuove Opere negli Scolì.

47.º Le nuove opere dirette al miglioramento degli Scolì consorziali, sia col protrarne, e variarne lo sbocco, sia col l'ingrandirne la sezione, sia col separare le acque dei terreni alti da quelle dei più bassi, sia con altri simili mezzi; saranno esaminate, approvate ed eseguite coll'ordine, e col metodo seguente.

48.º Dovrà l'Ingegnere d'Ufficio farne una prima proposta alla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione; il quale, riconoscendone l'utilità, gli commette di formare il relativo Progetto di massima.

49.º Compito tale Progetto, dal quale risulti evidentemente l'utile dell'opera, la possibilità di eseguirla e la spesa approssimativa, se ne fa la pubblicazione per un mese, e si proclama per un giorno posteriore alla scadenza di detto periodo, la convocazione dell'Assemblea degl'Interessati, quando si tratti di opere che impegnino in modo grave gl'interessi del Consorzio; od il Consiglio dei Delegati in qualunque altro caso di lavori nuovi; qualora però il Consiglio medesimo vi sia stato esplicitamente incaricato, come all'art. 2.º

50.º La deliberazione relativa sarà sottoposta alla omologazione della Prefettura a termini dell'art. 120 della Legge sulle Opere Pubbliche 20 marzo 1865 Alleg. F.

51.º Ove per l'esecuzione di siffatte opere occorra occupare altrui proprietà; se non venga fatto di combinare amichevolmente i compensi dovuti ai possidenti da espropriarsi, si procederà per parte della Congregazione, o Consiglio di amministrazione all'adempimento di quanto, a tale riguardo, prescrive la vigente Legge di espropriazione per titolo di pubblica utilità.

52.º I fondi occorrenti per l'esecuzione di cotali lavori devono esigersi in base di apposito Campione speciale, formato sul principio che ogni possidente concorra a quella spesa in proporzione dell'aumento di valore che acquisteranno i suoi

terreni, in seguito del miglioramento prodottovi dal lavoro in discorso. Anche per tali Campioni vale quanto si è detto all' art. 38.°

CAPO 4.°

Polizia dei Canali di scolo.

53.° Ogni sbocco di fossi privati in pubblici Scoli, o di Scoli consorziali minori in altri maggiori, o di Scoli maestri in un fiume, o torrente, deve essere munito di difesa, la quale impedisca lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel recipiente; e qualora tali sbocchi siano soggetti a rigurgito, devono essere muniti di ventola, o di paratoia. Tali difese, o manufatti devono essere eseguiti e mantenuti a spese rispettivamente dei proprietari, o delle Aziende consorziali; e conformati in guisa, che servano efficacemente allo scopo pel quale furono costruiti, e che non rechino danno al sistema del recipiente.

54. Per poter costruire cosiffatte difese, i privati dovranno chiederne il permesso alla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione, il quale preserverà le condizioni e discipline da osservarsi per la incolumità dello Scolo.

55.° Sono da tenersi separati gli sbocchi dei fossi inserienti allo scolo delle terre ad asciutta coltura da quelli degli altri destinati a smaltire acque provenienti da terreni irrigatori. Pei primi basterà la difesa di semplice briglia, o di manufatto con ventola; pegli altri invece è prescritta espressamente la paratoia.

56.° Qualora per qualche circostanza particolare la detta separazione non potesse effettuarsi, lo sbocco del fosso inseriente ad acque promiscue, sarà considerato come emissario di acque d'irrigazione, e andrà soggetto alle regole di quelli.

57.° I manufatti destinati allo scarico delle acque non possono farsi servire ad uso inverso.

58.° Ogni variazione, innovazione, od alterazione all'andamento ordinario e stabilito delle acque degli Scoli per qualsiasi fine, è vietata senza il permesso della Congregazione, o

Consiglio d'amministrazione; il quale, quando ne venga fatta speciale particolareggiata dimanda, e la riconosca fondata — dopo che il Richiedente avrà eseguito nella Cassa del Consorzio, per far fronte alle spese relative, il deposito di quella somma, che il detto Consiglio stimi proporzionata alla entità delle indagini da effettuarsi in proposito — fa praticare dal proprio Ingegnere d'Ufficio le verifiche locali necessarie per riconoscere le conseguenze della chiesta innovazione, tanto nell'interesse degli Scolari, quanto in quello dei privati; dopo di che pubblica la dimanda ne' modi indicati all'art. 6.º, insieme col relativo riferimento del detto Ingegnere.

Ove tale pubblicazione non dia luogo a reclami, la Congregazione, o Consiglio d'amministrazione aderisce alla dimanda sotto il vincolo delle condizioni e cautele che giudichi opportune per assicurarne l'innocuità.

Se all'incontro sorgano reclami, che dalla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione siano riconosciuti giusti, la dimanda viene senz'altro reietta; ma in caso di dubbi, la Congregazione, o Consiglio d'amministrazione convoca il Consiglio de' Delegati, o in mancanza di questo, l'Assemblea generale degli interessati, per una deliberazione definitiva.

59.º Si fa eccezione per le More in servizio di Maceratori da canapa: e ciò di conformità agli antichi Regolamenti e consuetudini, che hanno sempre favorito in questa Provincia lo sviluppo della nominata produzione agricola. Per la costruzione di tali More, quando riesca evidentemente accertato che non possano servire ad altro fine, il permesso può essere accordato dalla Congregazione, o Consiglio d'amministrazione; non senza però tutti quei vincoli che esso Consiglio, sentito il parere dell'Ingegnere d'ufficio, giudichi necessari a guarentire l'altrui incolumità.

60.º A traverso uno Scolo consorziale può essere permesso il passaggio di altri acquedotti, semprechè però coi manufatti a tal uopo necessari (i quali saranno da costruirsi e mantenersi a spese del proprietario del fondo, a cui beneficio è stato concesso il passaggio) non venga di nessuna guisa impedito, ritardato, o comechessia alterato il corso delle acque di quello Scolo. Rispetto però alle conseguenze di un tale

nuovo passaggio d'acque, la Congregazione, o Consiglio di amministrazione dovrà dar corso, secondo i casi, alle pratiche indicate nell' art. 58.°, comprensivamente alla convocazione dell' Assemblea degl' Interessati, o del Consiglio de' Delegati ove esista, quando si tratti di cose gravi, che impegnino l'interesse generale.

61.° Salva l'incolumità degli Scolì, — e riservato che nei casi d' ampliamento e spostamento, i lavori di adattamento e coordinamento dei manufatti staranno a carico dei proprietari, — potranno essere permessi eziandio a traverso i medesimi nuovi passaggi di strade, sia pubbliche, sia private.

62.° Nell' alveo degli Scolì, e cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, nessuno può eseguire opere, o lavori senza il permesso della Congregazione, o Consiglio d' amministrazione.

63.° A nessuno è lecito impedire agli Agenti consorziali di percorrere la linea, o le sponde di uno Scolo, quand' anche questo s' internasse nella proprietà di un privato; essendo obbligo dei detti Agenti d' invigilare lungo gli Scolì la condotta delle acque, e di praticarvi gli espurghi e le riparazioni di cui fossevi bisogno.

64.° Le siepi e le piante qualunque (eccettuate le quercie) potranno essere piantate lungo gli Scolì fino alla distanza di metri — : 285 (oncie 9 del piede bolognese) dal piede esterno degli argini regolari, per quelli che ne sono muniti; e alla stessa distanza dal labbro dei cavi, per quelli, che di argini regolari sono privi; intendendosi per *labbro* quella zona, o quel margine che deve lasciarsi lungo gli Scolì disarginati pel passaggio degli Agenti consorziali, e per la temporanea riposta delle materie d' espurgo; la larghezza della quale zona sarà determinata dalla Congregazione, o Consiglio d' amministrazione secondo l' importanza e le specialità degli Scolì, non eccedendo però mai un metro e cinquanta centimetri.

65.° Per le sole quercie la detta distanza, tanto dal piede esterno degli argini regolari, quanto dal labbro dei cavi, considerato come sopra, sarà di metri 5; e tanto per le fabbriche, quanto per gli scavi, la distanza predetta sarà non minore di metri dieci. (*)

66.° Qualora, pel bisogno di sistemare uno Scolo consorziale, faccia mestieri ingrossarne gli argini, ed allargarne la sezione; ed in seguito di tali opere, alcune piante e siepi riescissero sulla scarpa degli argini, o sulle ripe dei cavi, le une e le altre dovranno svellersi per fatto dei rispettivi proprietari senza pretesa di alcun compenso; a meno che non si trattasse di piante collocate alla distanza di cui all' art. 64.°, per le quali sarà dato, occorrendo, un equo compenso; e tale operazione dovrà eseguirsi coll' assistenza del Custode di quello Scolo, e premesse le dovute intelligenze colla Congregazione, o Consiglio d' amministrazione.

67.° Per quegli alberi e per quelle siepi che si trovassero entro la sezione degli Scoli di qualsiasi natura, e per quelli e quelle che in appresso venissero piantate fuori delle prescrizioni di cui all' art. 64.°, il Custode consorziale stenderà Processo Verbale di contravvenzione; in appoggio al quale si darà corso alle pratiche dalla legge a tale riguardo prescritte.

68.° La lavorazione e coltivazione dei campi nei poderi limitrofi agli Scoli consorziali dovrà sempre lasciare intatta (per quelli che non hanno argini) la zona destinata al libero passaggio del Custode e alla temporanea riposta delle materie di espurgo, di cui all' art. 64.°; e per quelli che sono arginati, sarà da tenersi lontana almeno un metro dal piede esterno degli argini.

69.° Per la riposta e remozione delle materie provenienti dagli espurghi di fondo, o dai ripulimenti di sponde, che vengono gettate lateralmente agli Scoli sugli argini, o sulle zone adiacenti, i possessori di queste non possono pretendere nessun compenso, essendo per antica consuetudine ogni proprietario frontista soggetto a una tale servitù. Qualora però si trattasse di lavoro fuori dell' ordinario, che facesse aumentare il peso di detta servitù, si darà un compenso pel trasporto di quella parte di terra che eccedesse l' espurgo ordinario. Come si darà in tale occasione un compenso per l' occupazione stabile del suolo, se di tale occupazione sia il caso. Pel trasporto di terra da farsi nei suindicati casi dal frontista, verrà ogni volta prefinito un termine.

70.° Rispetto agli alzamenti od ingrossamenti d' argine,

si darà un compenso pel suolo che andrà occupato dal nuovo piede dell' argine stesso, proporzionato al deterioramento di condizione a cui quel suolo va soggetto; e un compenso pure sarà dato pei prodotti pendenti, che, atteso l' urgenza del lavoro, andassero perduti; e ciò tanto rispetto al suolo stesso occupato, quanto in ordine alle scarpe dell' argine.

Nulla però si darà pel titolo di ritardo di rendita, occasionato dalla costruzione delle spalle su terreno già atto a produzione naturale, essendo questa, consuetudine sancita dall' uso, e dipendente dal maggiore interesse che ha il possidente frontista ad essere guarentito da sormonti o da rotte.

71.° Per ciò che riguarda le corrosioni e slamature di sponde negli Scolì incassati, o disarginati, è ufficio della Congregazione, o Consiglio d' amministrazione di provvedervi per quanto può riferirsi all' interesse del Consorzio; e cioè di sbarazzare lo Scolo dalla terra dilamatavi, affinchè l' acqua abbia il libero suo corso, gettando la terra stessa sulla corrispondente sponda; e in caso di terreno scorrevole per natura, che conservi la tendenza a franare, deve fortificare il piede di quel tratto di sponda con adatto lavoro, portato a quell' altezza che nell' interesse dello Scolo potrà essere necessaria.

72.° Qualora, per rendere più ferme e consistenti le dette sponde, fosse trovato opportuno dare alle medesime un aumento di scarpa occupando terreno del possidente frontista, sarà dato dalla Congregazione, o Consiglio d' amministrazione per tale occupazione un compenso, giusta quanto è stato indicato per l' ingrossamento degli argini all' art. 70.°

73.° Per regola generale gli Scolì non devono servire all' uso del barcheggio; ma questo vi può essere permesso dalla Congregazione, o Consiglio d' amministrazione se creda che possa aver luogo senza danno; prescrivendo le condizioni e discipline a tal uopo necessarie secondo i casi.

74.° È proibito di far servire sotto qualsiasi titolo o pretesto, neppure per piccolo tratto, l' alveo degli Scolì ad uso di conduttore per le derivazioni da altri corsi d' acque; salvo le convenzioni, o i diritti già acquisiti in contrario.

75.° È altresì assolutamente vietato di fare attraversare da bestiami gli alvei degli Scolì; e più poi di introdurre

bestiami e lasciarli andare al pascolo sopra gli argini, golene, o ripe degli Scolì medesimi.

76.° Tutti i manufatti di spettanza dei privati, che esistono negli Scolì consorziali, devono essere mantenuti dai rispettivi proprietari a loro spese, salvo il caso di convenzioni in contrario.

Se, in occasione di lavori nuovi in tali Scolì, i manufatti in discorso avessero bisogno di essere modificati in relazione ai lavori stessi, od anche di essere affatto rinnovati; i proprietari dei medesimi non potranno opporsi alla loro modificazione, riservata la competenza passiva della spesa a termini di ragione e di diritto.

77.° Anche i ponti nelle pubbliche strade a traverso gli Scolì consorziali dovranno essere mantenuti dalle Aziende stradali rispettive, salvo il caso di convenzioni speciali, che dispongano altrimenti.

78.° Potrà la Congregazione, o Consiglio d'amministrazione, a richiesta degli Interessati, estendere la sua giurisdizione a uno Scolo attualmente privato posto nei comprensori consorziali, il quale, sia per unanime volontà espressa da tutti gli aventi interesse, sia col mezzo del procedimento prescritto a tale riguardo dalla vigente Legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865, Alleg. F, abbia acquistato il carattere di consorziale.

Per tale nuovo Scolo dovrà formarsi un Campione apposito, procedendo colle norme indicate all' art. 38.°, in base al quale si attiveranno le tasse occorrenti per le spese dei lavori e di amministrazione, a cui quel nuovo Scolo desse motivo.

CAP. 5.°

Discipline per l'esercizio delle umide colture, in relazione all'art. 4.° del Regolamento approvato con R. Decreto 5 maggio 1869, N. 5063, per l'esecuzione in questa Provincia della Legge sulle Risaie 12 giugno 1866, N. 2967.

79.° Tutti i terreni che godono il beneficio della irrigazione per qualsivoglia genere di umida coltura, ed immettono le loro scolatizie in condotti consorziali, sono soggetti ad una sopra-tassa per l'ulteriore servitù che arrecano agli Scolì immettendovi acque non naturali di pioggia: sopra-tassa regolata da appositi speciali Campioni già esistenti; o, in caso, da formarsi e legalizzarsi a termini di quanto si è detto all'articolo 38.°

80.° Le chiaviche d'immissione delle scolatizie di tali terreni nei condotti consorziali devono essere fornite di paratoia come all'art. 55.°, e queste saranno da costruirsi in guisa, che possano essere assicurate a chiave.

81.° Le dette chiavi dovranno essere consegnate al Custode di quel riparto di Scolì; a cura del quale saranno regolate tali paratoie in modo, che l'efflusso delle acque d'irrigazione non possa nuocere allo scarico delle piovane dei terreni ad asciutta coltura.

82.° Se le umide colture si esercitano su terreni adiacenti agli Scolì consorziali, deve lasciarsi senza irrigazione in corrispondenza ad essi Scolì una zona larga metri sei tanto dal piede esterno degli argini dei medesimi, quanto dal ciglio del cavo, se trattisi di Scolì disarginati; al di là della quale zona è da formarsi la fossa per le filtrazioni, indi l'argine circondario della irrigazione; il quale dovrà essere alto in guisa, che sopravanzi sempre almeno per centimetri trenta (m. 0. 30) il pelo d'acqua massimo della irrigazione medesima.

83.° Qualora, in qualche caso di Scolì arginati, la prescrizione di cui all'articolo precedente, o non potesse essere assolutamente praticata; o per qualche altro motivo i proprie-

tari intendessero di esimersene; la Congregazione, o Consiglio d' amministrazione vedrà se siavi modo, o di rendere innocue tali umide colture prescrivendo agli esercenti la esecuzione di altre opere che guarentiscano gli Scolì dai guasti attribuibili al contatto delle acque; o di procurarsi il rimborso delle maggiori spese di mantenimento derivabili da tale inosservanza di prescrizione, col sopraccaricare quei proprietari con una ulteriore sovraimposta, proporzionata ai presumibili danni; basandola sopra speciale Campione da stabilirsi colle norme dell' art. 38.°

CAPO 6.°

Delle contravvenzioni.

84.° Per le contravvenzioni al presente Regolamento, si osserveranno le prescrizioni del Titolo VIII Capo 1.° della legge 20 marzo 1865, Alleg. F; fatta eccezione pei casi, in cui possa essere ammesso il Contravventore all' obblazione, e che questa dalla Congregazione, o Consiglio d' amministrazione venga accettata; il che escluderà ogni ulteriore procedimento.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie

CAPO UNICO

85.° Approvato e reso esecutivo a forma di legge il presente Regolamento, l' Amministrazione consorziale, che cessa d' ufficio, consegnerà alla fine dell' esercizio in corso, l' Archivio dell' Azienda, e renderà conto della propria gestione, all' Amministrazione nuova nominata secondo le norme del Regolamento medesimo.



**Aggiunta all' articolo 65
di questo Regolamento consorziale**

« Potrà però la Congregazione o Consiglio d' Ammini-
» strazione dar concessioni per distanze minori in casi spe-
» ciali; ma in questi casi il Proprietario sarà tenuto ad
» assoggettarsi a quelle norme che dalla Congregazione stessa
» verranno prescritte ».

*Questa **aggiunta**, deliberata dall' Assemblea gene-
rale degli Interessati il 30 Settembre 1891 venne, in
seguito ai pareri favorevolmente emessi dai Consigli pro-
vinciali di Bologna e di Ferrara nelle rispettive adu-
nanze 20 Aprile e 5 Settembre 1892, approvata con
Decreto del R. Ministero dei Lavori pubblici 30 Gennaio
1893 N. $\frac{67841}{7974}$.*